

DISEGNO DI LEGGE

**d’iniziativa dei senatori CARUSO Antonino, PEDRIZZI,
BUCCIERO, SILIQUINI, BATTAGLIA, VALENTINO e
PELLICINI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 26 GENNAIO 1998

—————

Modifica dell’articolo 345 del decreto del Presidente della
Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, recante regolamento di
esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada

—————

ONOREVOLI SENATORI. – Il presente disegno di legge consta di un solo articolo che tende a modificare, precisandolo, il testo vigente dell'articolo 345 del regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada.

Si tratta, per così dire, di un'operazione di microchirurgia legislativa. Anzi, per rimanere nell'ambito della metafora, dovrebbe più correttamente dirsi che si tratta di un'operazione di microchirurgia «estetica»: per sua natura, quindi, probabilmente utile, ma forse non indispensabile.

Va infatti preliminarmente osservato come già l'attuale testo contenga e contempli, in maniera tutto sommato esaustiva, il principio che la presente proposta tende ad affermare e sottolineare ulteriormente, che è quello del diritto alla riservatezza da parte dei cittadini, o meglio, da parte dei cittadini automobilisti o che si trovano ad essere trasportati su veicolo.

Infatti il comma 1 del richiamato articolo, il cui scopo è quello di definire i criteri di costruzione delle apparecchiature destinate al controllo dell'osservanza, da parte degli automobilisti, dei limiti di velocità imposti dall'articolo 142 del codice della strada (per intendersi i cosiddetti *autovelox*), inequivocamente afferma che le dette apparecchiature devono essere tali da raggiungere lo scopo «fissando la velocità del veicolo in un dato momento in modo chiaro ed accertabile, tutelando la riservatezza dell'utente».

Senonchè gli estensori della norma in discussione non immaginarono certo che, definiti e risolti in sede di costruzione delle apparecchiature gli eventuali problemi di

violazione del diritto degli utenti alla riservatezza, la questione fosse destinata a riemergere nella maniera peraltro più banale che possa essere immaginata: cioè per effetto della prassi costantemente in concreto seguita da quegli organi di Polizia stradale cui, a norma dell'articolo 12 del codice della strada, compete la gestione diretta delle apparecchiature che «devono essere nella disponibilità degli stessi» (di nuovo, con l'impiego dei termini «direttamente» e «nella disponibilità», sembrerebbe richiamato il concetto, o meglio la preoccupazione, per la tutela del diritto degli utenti alla riservatezza).

Gli stessi infatti, nel caso in cui venga rilevata – proprio attraverso l'impiego delle richiamate apparecchiature – la violazione, da parte di un automobilista, dei limiti massimi di velocità imposti dalla legge o dall'ente proprietario della strada, si astengono sistematicamente dal contestare immediatamente la contravvenzione, come peraltro il codice della strada nel caso specifico espressamente prescrive, e procedono viceversa alla notifica del verbale di contestazione della violazione nelle forme prescritte dagli articoli 385 e 386 del regolamento e dall'articolo 201 del codice della strada.

Premesso che quest'ultimo espressamente richiama le modalità di notificazione previste dal codice di procedura civile (articoli 136-151), che allo stato attuale delle cose consentono la consegna dell'atto giudiziario anche a soggetto diverso dall'effettivo destinatario (familiare o persona convivente, custode dell'edificio e, finanche, vicino di casa), quanto gli organi di Polizia in definitiva trasmettono al trasgressore dei limiti di

velocità (peggio, al soggetto intestatario del veicolo, che non sempre e non necessariamente coincide con l'effettivo trasgressore, di cui non può ovviamente procedersi all'effettiva identificazione, in conseguenza della prescelta modalità di contestazione della violazione) consiste in copia del verbale di contestazione indicante luogo, giorno e ora dell'infrazione e relativa descrizione.

Al verbale viene inoltre allegato un esemplare dell'immagine fotografica del veicolo e dei suoi occupanti realizzata dall'apparecchiatura di rilevazione della velocità, indicante - a margine della stessa - parte dei medesimi dati di cui al verbale (giorno, ora, velocità espressa in chilometri all'ora). Tale specifica circostanza, peraltro non contenuta in alcuna espressa prescrizione del codice della strada (o del relativo regolamento) e corrispondente pertanto ad una pura prassi, risulta essere in plurimi casi intuitiva ragione di violazione, anche grave, del diritto alla riservatezza. La fotografia consente infatti l'individuazione, seppur sommaria, delle persone che si trovano a bordo del veicolo, oltre al conducente.

Dal 1° gennaio 1997, dopo che il Parlamento ha approvato la legge 31 dicembre 1996, n. 675, e successive modificazioni, i cittadini si sono abituati a sentir ricorrere il termine *privacy* in maniera sempre più frequente e, occorre dirlo, a volte anche a sproposito, malgrado gli sforzi e i successi che vanno riconosciuti all'Autorità garante nella direzione di un'applicazione della legge in un tempo intelligente, pragmatica ed il meno onerosa possibile. La legge «675» deve in ogni caso essere senz'altro considerata come un grande successo, perchè la stessa ha conseguito obiettivi molteplici, che largamente travalicano quello primario e contingente per cui ne fu sollecitata la discussione e cioè quello di adempiere agli obblighi assunti con la sottoscrizione dell'accordo di Schengen.

Al di là infatti del regolamento di tutte le questioni inerenti il «trattamento dei dati personali» (che pure costituisce un progres-

so rilevante in termini di civiltà giuridica), essa ha il merito ormai indiscutibile di aver determinato l'affermazione legislativa di un concetto del tutto nuovo, quale è quello del diritto dei cittadini di essere tutelati in via generale con riferimento alla propria riservatezza: il diritto alla *privacy*, insomma. E i cittadini hanno fornito una risposta forte a tale nuovo concetto loro proposto, perchè sempre più e sempre più largamente va affermandosi la consapevolezza della forte corrispondenza che esiste tra lo stesso ed una particolare, specifica forma di autodeterminazione, quindi - in definitiva - come un corrispondente esercizio di nuova libertà.

La proposta qui avanzata è improntata alla massima semplicità e consta di un solo articolo con il quale è aggiunto un ulteriore comma all'articolo 345 del regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada.

Con lo stesso è previsto e specificamente detto che le fotografie scattate dagli *autove-lox* (piuttosto che gli eventuali supporti probatori di altro tipo) devono essere trattenute ai propri atti dagli organi di Polizia deputati all'accertamento delle violazioni e non già notificate ai trasgressori (ovvero agli intestatari del veicolo) in uno ai verbali di accertamento e di contestazione.

È altresì previsto che i trasgressori stessi, qualora non intendano provvedere - puramente e semplicemente - al pagamento delle somme relative alle sanzioni loro comminate, hanno diritto e facoltà (per semplice controllo o per documentare i ricorsi da proporre) di prenderne visione e di ottenerne copia.

È infine statuito che la violazione di quanto previsto ha l'effetto di determinare la nullità della contestazione, fatto salvo il diritto per gli interessati di ottenere il risarcimento dell'eventuale maggior danno subito da provarsi, nell'*an* e nel *quantum*, secondo le regole ordinarie. Il nuovo comma avrebbe potuto trovare collocazione forse più razionale nel contesto degli articoli

385 e 386 del regolamento, che più strettamente si occupano delle modalità di contestazione e di notifica delle violazioni, ma è viceversa sembrato più opportuno l'inserimento a chiusura dell'articolo 345, in primo luogo per via della immediata richiamabilità

del concetto di riservatezza di cui - come è ricordato - si fa riferimento nel comma 1 di tale articolo e, in secondo luogo, trattandosi di norma specifica in relazione alle violazioni implicanti un accertamento con ausilio di strumenti fotografici.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. All'articolo 345 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, e successive modificazioni, recante regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada, dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

«4-bis. Le fotografie e gli altri mezzi che le apparecchiature di cui al comma 1 utilizzano per fissare la velocità del veicolo in un dato momento e che consentono altresì la identificazione dello stesso non devono essere allegati al verbale di accertamento dell'infrazione, notificato per la contestazione ai trasgressori a norma dell'articolo 386, ma costituendo elemento di prova dell'infrazione stessa sono trattenuti tra gli atti di cui al comma 3 dell'articolo 385. I trasgressori hanno facoltà di prenderne visione e di ottenerne copia a loro spese. La violazione del presente comma comporta la nullità della contestazione dell'infrazione, salvo il diritto del trasgressore all'eventuale risarcimento del maggior danno».

